



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 10 DEL 01.07.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **20.30**

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio Comunale in seduta modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Provvedimento del Sindaco n. 5 del 27/02/2020.

Fatto l'appello nominale risultano, in quanto collegati in audio e video;

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	8 - CERFOGLI ERMANNO	P
2 - CAPPELLINI MONICA	P	9 - BONUCCI NADIA	P
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	10 - FRODATI MIRKO	A
4 - BENASSI CLAUDIO	A	11 - ROCCHI GIOVANNI BATTISTA	A
5 - SILVESTRINI ILENIA	P		
6 - CASTELLI JACOPO	P		
7 - FIOCCHI MARCELLO	A		

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **GIOVANELLI GIAMPAOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e del Provvedimento del Sindaco nr. 5 del 27/03/2020;

COME PREVISTO gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni;

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/72013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

VISTO il Capo II del D.Lgs. 507/1993 che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) era stato inserito nel testo unico delle entrate comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e s.m.i., ma che ad oggi non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;

RILEVATA l'opportunità di dividere e aggiornare i regolamenti contenuti nel sopraccitato testo unico e pertanto di approvare un regolamento specifico, che disciplini la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

APPURATA dunque la necessità di abrogare il "Testo unico delle entrate comunali" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e s.m.i., e di procedere contestualmente all'approvazione del nuovo 'Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche' (TOSAP)", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la bozza allegata del "Regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)" che si intende approvare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la proposta sopra riportata;

ACQUISITI:

- il parere favorevole della responsabile dell'Area, Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole della responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione, espressa previa chiamata nominale dei Consiglieri presenti:

n. 6 voti favorevoli

n. 1 astenuto (Bonucci Nadia)

nr. 0 contrari

D E L I B E R A

- 1) Tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di procedere all'approvazione del "regolamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" TOSAP, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
- 3) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- 4) Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 previa separata votazione con nr. 6 voti favorevoli, astenuti nr. 1 (Bonucci Nadia), contrari nr. 0 su chiamata nominale dei Consiglieri presenti per dare corso a quanto deliberato.



COMUNE DI MONTECRETO
Provincia di Modena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA

TASSA

PER L' OCCUPAZIONE

DI SPAZI

ED

AREE PUBBLICHE

Titolo I **Disposizioni generali**

- Articolo 1 Graduatoria della tassa e classificazione del territorio comunale
- Articolo 2 Riduzioni e maggiorazioni
- Articolo 3 Esenzioni

Titolo II **Rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

- Articolo 4 Limiti delle occupazioni
- Articolo 5 Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione
- Articolo 6 Concessioni ed autorizzazioni
- Articolo 7 Richiesta di occupazione
- Articolo 8 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
- Articolo 9 Istruttoria dell'istanza e contenuto e rilascio della concessione
- Articolo 10 Deposito cauzionale
- Articolo 11 Titolare della concessione
- Articolo 12 Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 13 Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione
- Articolo 14 Sanzioni

Titolo II **Occupazioni di tipo particolare**

- Articolo 15 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Articolo 16 Esposizione di merce
- Articolo 17 Esecuzione di lavori e di opere
- Articolo 18 Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 19 Occupazioni con tende e tendoni
- Articolo 20 Obblighi del concessionario

Titolo III **Norme finali e transitorie**

- Articolo 21 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

Articolo 1 - Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree sono classificati in due categorie:
 - prima categoria di maggior pregio costituita dal centro abitato del capoluogo come individuato dalla relativa deliberazione di giunta comunale;
 - seconda categoria di minor pregio costituita dal resto del territorio comunale escluso il centro abitato del capoluogo;
3. Le categorie di cui al comma 2 potranno essere variate con deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici competenti.

Articolo 2 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie a titolo di occupazione temporanea sono ridotte:
 - a) del 50% nei casi di occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia (art.45, comma 6 bis, DLgs 507/93);
 - b) del 50% nei casi di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni (art. 45, comma 1, DLgs 507/93),
 - c) del 50% nei casi di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, per le quali il comune dispone la riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8, DLgs 507/93);
 - d) del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a parcheggio dal Comune;
 - e) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - f) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - g) dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - h) del 50% per le occupazioni di suolo, per i fini di cui all' (art. 46 del D.Lgs. n° 507/93 – comma 1) ;
3. Le tariffe ordinarie a titolo di occupazione temporanea sono maggiorate
 - a) del 10% nei casi di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4, D. Lgs 507/93).
 - b) del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 3 - Esenzioni

1. Oltre a quelle previste ai sensi di legge sono altresì esenti le seguenti occupazioni:
 - a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - b. le occupazioni temporanee o permanenti con tende o simili, fisse o retraibili;
 - c. occupazioni con passi carrabili ed in genere con accessi carrabili e pedonali;
 - d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e. le occupazioni per la promozione di manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - f. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g. le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di pubblici servizi;

h. le occupazioni temporanee, anche a carattere commerciale, di suolo pubblico poste in essere per le finalità di cui ai periodi successivi del presente punto, qualora siano poste in essere nell'ambito di manifestazioni o eventi promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo, con delibera della giunta comunale. Può essere concessa l'esenzione dal pagamento alle occupazioni temporanee nell'ambito di manifestazioni o eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto: delle finalità istituzionali dell'Ente; di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, d'istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica d'interesse sociale, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni. L'esonero può essere concesso anche alle occupazioni temporanee dalle quali l'amministrazione ritenga possa derivarne beneficio anche indiretto per la collettività o per il Comune.

i. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperchi di durata non superiore a 6 ore;

j. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

k. Le occupazioni di suolo pubblico, per gli enti del terzo settore (ETS) di cui all'art.79, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore. L'esenzione è estesa agli Enti qualificati di diritto ONLUS ai sensi del predetto articolo 10 del D.Lgs.n.460/97.

Articolo 4 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento.

2. Fuori dai centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà dello loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree dove è permesso il traffico pedonale.

Articolo 5 - Modalità d'uso degli spazi ed aree in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario deve, inoltre, collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla sua pulizia.

4. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 6 - Concessioni ed autorizzazioni

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto disposto dal presente regolamento, su richiesta dell'interessato. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.
2. Per le occupazioni occasionali non è richiesta la concessione di durata non superiore a quella che risulta stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore a 6 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Per tali occupazioni dovrà essere presentata una comunicazione in carta libera all'ufficio tributi che provvederà a trasmettere agli uffici competenti per le opportune verifiche.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.
4. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.
5. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La richiesta di occupazione deve essere presentata all'ufficio competente, almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.
3. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere: a)l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente; b)l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura; c)l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso; d)la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento; e)la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
4. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.
6. In caso di più domande riguardanti la occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
7. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.
8. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Articolo 8 - Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche e in quanto ufficio abilitato al rilascio del relativo atto

autorizzatorio, è presentata a: a) all'Ufficio commercio, per quanto riguarda le occupazioni realizzate in occasione di attività commerciali svolte in forma ambulante; b) all'ufficio tributi per quanto riguarda le occupazioni a qualsiasi altro titolo diverso da quello della precedente lettera a)

2. L'ufficio abilitato al rilascio del relativo atto autorizzativo è l'ufficio commercio per le occupazioni previste alla lettera a) e l'ufficio tributi per quelle previste alla lettera b).

3. L'ufficio provvede ad acquisire i pareri dell'ufficio tecnico e del Corpo unico di Polizia Municipale.

4. L'eventuale dichiarazione e l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa in oggetto dovranno essere presentate all'ufficio tributi.

Articolo 9 - Istruttoria e contenuto e rilascio della concessione

1. L'Ufficio competente ricevuta l'istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri settori comunali interessati.

2. In base ai risultati della istruttoria, il competente ufficio rilascia o nega la concessione.

3. L'atto di concessione, rilasciato in carta legale, deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale. Il suddetto atto deve inoltre menzionare l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, da parte del concessionario di presentare la denuncia ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché di quella ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

4. L'ufficio competente che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. L'Ufficio Tributi provvederà ad applicare e controllare la tassa relativa.

6. La concessione viene sempre accordata: a) a termine, per la durata massima di anni 29; b) senza pregiudizio dei diritti di terzi; c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

8. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, nr.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992, nr.495 e successive modifiche), e, in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 10 - Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi: a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; b) se dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio e al patrimonio comunale; c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta da parte del competente ufficio.

Articolo 11 - Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale. Non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa pagata.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 del presente articolo nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al settore competente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Articolo 13 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Al rimborso provvede l'Ufficio Tributi e sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di revoca.
6. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora: a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali; b) per mancato pagamento della tassa; c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie; d) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione; e) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, nè esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da euro 51,65 a euro 500,00.
Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite anche con la sanzione prevista dal predetto Codice.
4. La sanzione è irrogata dal responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
5. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici, prive della necessaria concessione o autorizzazione, sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 c. 4 e 5 del D.lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
8. I soggetti di cui al comma precedente dovranno effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Occupazioni di tipo particolare

Articolo 15 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dall'Ufficio Commercio, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la quietanza del pagamento della tassa, da effettuarsi con il versamento diretto o su c/c postale equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo 16 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 17 - Esecuzione di lavori e di opere

Qualora per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrifico, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 18 - Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 19 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta la concessione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione di dette strutture che non siano in buono stato.
3. Le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Articolo 20 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 1) Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente regolamento in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
- 2) Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data.

- 3) A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra norma regolamentare con esso non compatibile, fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, 27/07/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIOVANELLI GIAMPAOLO**